

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Macerata

OGGETTO: proposta di convenzione

Si invia una proposta di convenzione per l'accoglimento di studenti iscritti presso l'**Università degli studi di Macerata**, corso di Laurea in **Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis**, abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria), per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione ed orientamento.

Cordiali saluti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, secondo comma, del decreto 25.03.1998, n. 142 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

l'Università degli Studi Macerata, con sede legale in Macerata, via Crescimbeni 30/32, Macerata, CAP 62100, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. McCourt John Francis, nato a Dublino (IRLANDA) il 18/07/1965;

e

(Denominazione/ragione sociale del contraente)

con sede legale in			Prov.
Cap		Via/Piazza	
n°		tel.	indirizzo email
codice fiscale		d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",	
rappresentato da			
nato/a a		il	

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture alcuni studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997.

Articolo 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio

1. L'attività di formazione ed orientamento durante lo svolgimento del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutore per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza, almeno semestrali;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – Obblighi del tirocinante

1. Durante tutta la durata del tirocinio formativo e di orientamento, lo studente è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

1. Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra lorda pari a 60 euro.
2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato (D.P.R. 30/06/1965, n° 1124 art. 4 comma 5), nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
2. In materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti ai sensi del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, fermo restando l'erogazione della formazione generale a carico del soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
 - ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - a trasmettere all'Ufficio Tirocinio – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Polo didattico "Luigi Bertelli", Contrada Vallebona, 62100 Macerata – MC) per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6 – Copie, imposta di bollo e registrazione

1. Il presente atto è redatto in unico esemplare, in formato digitale, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che verrà assolta dall'Università degli Studi di Macerata in modalità virtuale, giusta autorizzazione dall'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale delle Marche Prot. n. AGE.AGEDRMAR.REGISTRO UFFICIALE.0025928.25-11-2020-U. Le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

Articolo 7 – Durata

1. La presente convenzione ha durata illimitata fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento.

Macerata,

Firmato digitalmente per il soggetto promotore (Rettore dell'Università o chi ne fa le veci)

Firmato digitalmente per il soggetto ospitante